

# Comparative and Transnational Law

3

**Roberta Aluffi**

**La lingua dei diritti arabi**

Suggested citation: Aluffi, Roberta, "La lingua dei diritti arabi", CDCT working paper 10-2012/  
Comparative and Transnational Law 3, available at <http://www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx>

## Abstract

**IT** *L'arabo, come lingua giuridica, ha diverse dimensioni. E' innanzi tutto la lingua del fiqh, la scienza giuridica islamica: tutti i giuristi musulmani, qualunque sia la loro madrelingua, usano l'arabo. Sulla base di questo patrimonio linguistico comune, gli Stati arabi hanno sviluppato le loro lingue giuridiche ufficiali, per rispondere alla sfida della modernizzazione. Hanno dato così origine a un certo numero di varianti nazionali di arabo giuridico, i cui vocabolari gradualmente divergono. All'interno dei confini dello Stato, esistono altre lingue che cercano di ottenere un qualche riconoscimento nel campo del diritto: è questo il caso del tamazit nei paesi del Nord Africa. Più in generale, l'arabo non è mai stato isolato, ma è stato costantemente in relazione con altre lingue. Da un lato, ha influenzato la terminologia giuridica delle diverse lingue del mondo islamico, come il farsi o il turco. Dall'altro ha preso a prestito dalle lingue europee, specialmente in conseguenza della esperienza coloniale. Attualmente, l'influenza dell'inglese come lingua che domina il processo di globalizzazione è chiaramente percepibile nel mondo arabo. Tuttavia, anche l'arabo gioca un ruolo importante a livello globale, in quantolingua ufficiale dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali.*

**EN** *Arabic, as a legal language, is multidimensional. Firstly, it is the language of Fiqh, the Islamic legal science: all Muslim scholars use it, irrespective of their different mother tongues. Building on this common linguistic heritage, Arab States developed their official legal languages to meet the challenge of modernisation, thus giving birth to a number of national variants of legal Arabic, whose vocabularies are smoothly diverging. Within the State borders, other languages exist, seeking some kind of recognition in the field of law: this is the case of tamazit in North African countries. More generally, legal Arabic does not exist in a vacuum. On the one hand, it influenced the legal terminology of other Islamic languages, as Farsi or Turkish; on the other, it borrowed from European languages, notably as a consequence of the colonial experience. At present, the influence of English as the dominant language of the globalisation process is clearly perceptible in the Arab world. Nonetheless, Arabic too plays an important role at the global level, as it is one of the official languages of UN, and of a number of other international organisations.*

**Keywords:** Legal terminology - Islamic languages - legal Arabic

## LA LINGUA DEI DIRITTI ARABI

ROBERTA ALUFFI<sup>1</sup>

1. *L'arabo come lingua della scienza giuridica islamica.* 2. *L'arabo come lingua giuridica ufficiale degli Stati moderni.* 3. *Altre lingue del diritto negli Stati arabi.* 4. *L'arabo come lingua del diritto internazionale.*

### 1. L'arabo come lingua della scienza giuridica islamica

*Chiesi [al mio insegnante di Corano] di insegnarmi l'arabo...* A narrare è Huda Sha'rawī (1879-1947), che nel 1923, prima donna egiziana, si toglierà in pubblico il velo, cioè si scoprirà il viso. L'atto di sfida alle convenzioni sociali è tuttavia ancora lontano a venire. L'episodio narrato risale alla fine del XIX secolo: Huda ha una decina d'anni, è curiosa e intelligente e approfitta dell'insegnamento degli istittutori ingaggiati per il fratello minore. Ha già imparato a memoria l'intero Corano; conosce il turco, lingua della madre, e il francese, come richiesto nell'alta società egiziana del tempo. Ma vorrebbe imparare l'arabo, da cui è attratta. Continua il racconto: ... *Il giorno dopo, quando [l'insegnante di Corano] arrivò con una grammatica araba sotto il braccio, Sad Agha gli chiese con arroganza: "Che cos'è?" al che egli rispose: "Il libro che la signorina Nur al-Huda ha chiesto per imparare la grammatica". L'eunuco ordinò con disprezzo: "Sayyidna Sheykh, porta via il tuo libro. La signorina non ha bisogno di grammatica, dato che non diventerà giudice!"*<sup>2</sup>

Non potrebbe esser detto meglio: l'arabo è la lingua del diritto. Ma di che arabo si tratta? E di che diritto?

L'arabo lingua del diritto è l'arabo classico, intimamente legato alla lingua del Corano. In un universo linguistico come quello dell'arabo, profondamente segnato dalla diglossia, l'arabo classico è quasi una lingua straniera per chi, come Huda Sha'rawī, si serve dall'arabo colloquiale nella vita quotidiana. La distanza tra le due varietà della lingua, la varietà alta e la varietà bassa, non è peraltro colmabile con il tradizionale apprendimento mnemonico del Corano, che non richiede, né produce di per sé nel soggetto arabofono la conoscenza dell'arabo classico.

Il diritto espresso in arabo è il *fiqh*, la scienza giuridica islamica, coronamento di tutte le scienze religiose. La loro conoscenza apre l'accesso alle funzioni religiose, da cui sono tuttavia rigorosamente escluse le donne. Per

---

<sup>1</sup> Professore Associato, Università di Torino, roberta.aluffi@unito.it

<sup>2</sup> Huda Sha'rawī, *Harem Years: The Memoirs of an Egyptian Feminist*, tradotto, edito e introdotto da Margot Badran, London, Virago Press, 1986, pp. 39-40. Sulla vita di Huda Sha'rawī è fondamentale Margot Badran, *Feminists, Islam and Nation. Gender and the Making of Modern Egypt*, Princeton, Princeton University Press, 1995.

l'eunuco, la previsione che Huda Sha<sup>c</sup>rawī non sarebbe mai diventata giudice era dunque semplice da formulare: non dipendeva da preferenze personali o da future decisioni individuali o familiari, ma dall'applicazione una regola ben nota e assolutamente inderogabile.

Il *fiqh* condivide con le altre scienze religiose la sua fonte prima, il Corano. Il Corano è parola di Dio; il Corano è arabo (*Corano*, XLIII, 3), è sacro e inimitabile. E' dunque in traducibile. Ovviamente il Corano ha conosciuto molte traduzioni, anche all'interno della comunità islamica.<sup>3</sup> Esse non possono tuttavia sostituire il testo originale: sono inutilizzabili per il culto e per lo studio. La loro utilità è semplicemente quella di avvicinare i credenti al Libro, di far loro parzialmente intuire il contenuto della parola di Dio. Non è un caso se le traduzioni Corano che ricevono l'approvazione dell'Università di al-Azhar, massima istituzione islamica, nel frontespizio portano l'indicazione di "*traduzioni dei significati del Corano*": non vanno dunque considerate traduzioni del testo.

Ogni esperto di *fiqh* (*faqīh*) deve dunque avere una conoscenza approfondita dell'arabo classico, qualunque sia la sua lingua materna. La terminologia giuridica araba influenza le grandi lingue dell'islam, come il turco ottomano e il persiano, che vi attingono a piene mani per strutturare il proprio vocabolario giuridico.<sup>4</sup>

L'arabo giuridico, sostenuto dal suo stretto legame con la religione, ha una incontenibile forza espansiva, che lo porta facilmente a raggiungere i più remoti confini del mondo islamico. Tali confini si rivelano peraltro facilmente valicabili e permeabili a ulteriori espansioni. Numerosi sono gli esempi di termini giuridici arabi ottimamente acclimatatisi nelle lingue europee. Particolarmente favorevole si rivela il settore degli scambi commerciali, tradizionalmente poco dipendente dalle divisioni politiche e religiose. Dogana/*douane/aduana* derivano dall'arabo *dīwān*, che indica l'ufficio in generale. Tra tutti gli uffici, quello meglio conosciuto dai commercianti europei era indubbiamente il *dīwān al-malāzīm*, destinato alla percezione delle tasse imposte sulle importazioni dall'Europa.<sup>5</sup> Anche per *cheque/chèque/Scheck* è stata suggerita un'etimologia araba, da *sakē* (attraverso il persiano *čakē*), termine che indica in generale un documento.<sup>6</sup> E così per l'avallo/*aval*, il cui sviluppo sarebbe da collegare all'istituto islamico della *hawāla*.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Sulle traduzioni del Corano si legga in breve A. Ventura, "Introduzione", *Il Corano*, Mondadori, Milano, 2010, pp. LXI-LXVIII

<sup>4</sup> Il termine arabo *haqq* (diritto in senso soggettivo, su cui più ampiamente *infra*) si ritrova in persiano, e anche nel turco moderno (*hak*).

<sup>5</sup> G.S.Colin, *DĪWĀN – Occident musulman*, in EI<sup>2</sup>

<sup>6</sup> E. Littmann, *Morgenländischer Wörter im Deutschen*, Tübingen, 1924<sup>2</sup>.

<sup>7</sup> Badr, G. M., „Islamic Law: Its Relations to Other Legal Systems“, *Am. Jour. Of Comp. Law*, 1978, pp. 187-198

## 2. L'arabo come lingua giuridica ufficiale degli Stati moderni

L'arabo possiede dunque una terminologia giuridica specialistica ricca e prestigiosa, dalla storia plurisecolare. Su questo sfondo vanno lette le più recenti vicende di adattamento e modernizzazione della lingua giuridica araba, prodotte dal fenomeno della statalizzazione del diritto e dalla recezione di modelli giuridici esterni. A partire dal XIX secolo è in realtà la lingua araba nel suo insieme a essere sottoposta a intense sollecitazioni. Il settore della lingua giuridica è certamente tra i primi a essere investiti dal vento del rinnovamento. Quando, nel 1919, la prima Accademia araba (*al-mağma' al-'ilmī al-'arabī*) comincia a operare a Damasco<sup>8</sup> sulla terminologia scientifica, i cantieri per l'ammodernamento del lessico giuridico sono già aperti e operativi da tempo. L'adeguamento del lessico precede e accompagna l'adeguamento del diritto, e le scuole di lingue aprono la via alle istituzioni per la formazione dei giuristi e dei funzionari moderni. Paradigmatica è la vicenda egiziana. Nel 1868 viene fondata al Cairo la Scuola di amministrazione e di lingue; sei anni dopo la sezione di lingue e quella di amministrazione vengono separate. Quest'ultima nel 1886 assume la denominazione di *Madrasat al-huqūq al-hidiviyya* (Scuola khedivale di diritto) e finirà per essere incorporata, come Facoltà di diritto, nell'Università Egiziana, oggi Università del Cairo.<sup>9</sup>

L'adeguamento della lingua araba alle esigenze del nuovo diritto è una impresa imponente, ma può giovare del solido zoccolo del lessico sviluppato dal *fiqh*. Ciò favorisce un adattamento rapido e soddisfacente.

Ai giuristi arabi è risparmiata ad esempio la sfida, che ha tanto affaticato altri, di creare un neologismo corrispondente al concetto di diritto, inteso in senso soggettivo. La traduzione, inequivoca, è già pronta: *haqq* (حَق). Non si è trattato di recuperare o rivitalizzare un termine marginale o trascurato. Al contrario, il termine *haqq* giocava un ruolo centrale nel pensiero degli esperti di *fiqh*, che lo usavano per strutturare l'intero campo del diritto, sulla base della contrapposizione tra i diritti di Dio (*huqūq Allāh*) e i diritti degli individui (*huqūq al-'ibād*), corrispondente alla distinzione dell'interesse pubblico dagli interessi privati.<sup>10</sup>

Non è così per il diritto in senso oggettivo (ingl. *law*), per il quale manca tuttora un esatto equivalente arabo. Nei paesi arabi, il francese *faculté de droit* o

---

<sup>8</sup> Sull'Accademia di Damasco, resta fondamentale R. Hamzaoui, *L'académie arabe de Damas et le problème de la modernisation de la langue arabe*, Leiden, Brill, 1965.

<sup>9</sup> F. Castro, *'Abd al-Razzāq al-Sanhūrī (1895-1971): primi appunti per una biografia*, in "Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno, Roma", 1984, p. 3

<sup>10</sup> B. Johansen, "Sacred and Religious Element in Hanafite Law – Functions and Limits of the Absolute Character of Government Authority", in E. Gellner e aa., *Islam et politique au Maghreb*, CNRS, Paris, 1981; *idem* "Zum Prozessrecht der 'uqūbāt", in *Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*, Leiden, Brill, 1999, pp. 421-433; B. Weiss, *Spirit of Islamic Law*, Athens, Georgia, University of George Press, 1998; A.E. Emon, "A Legal Heuristic for a Natural Rights Regime", in *Islamic Law and Society*, vol. 13, n. 3, 2006, pp. 325-391.

l'inglese *Law School* trovano il loro equivalente in *kulliyat al-huqūq* (كلية الحقوق) o *madrasat al-huqūq* (مدرسة الحقوق), espressioni la cui bizzarria risulta evidente quando le si traduce letteralmente in inglese: *faculty of rights*, *school of rights*. Il fatto è che in arabo non esiste un termine che abbia la stessa estensione dell'italiano diritto (o del francese *droit*, dell'inglese *law*, del tedesco *Recht*). In arabo esistono i termini per indicare le regole della legge sacra (*šarī'a*/شريعة o *šar'*/شرع), le regole dettate dallo Stato (*qānūn*/قانون) e le regole consuetudinarie ancestrali (*urf*/عرف o *ādāt*/عادات). I tre domini sono separati, non omogenei. Le loro regole sono di natura diversa. La lingua non prevede un termine adatto a indicare “una categoria che sia capace di comprendere, in una sola universalità, la *šarī'a*, il diritto dello Stato e le regole ancestrali”.<sup>11</sup> Quanto la traduzione di diritto in senso oggettivo si avvicini alla quadratura del cerchio risulta evidente quando l'espressione “diritto naturale”, viene resa come *qānūn tabī'i*, letteralmente “diritto positivo naturale”.

L'adeguamento della lingua araba a nuove necessità espressive si può realizzare, secondo le classificazioni proposte dalle Accademie arabe,<sup>12</sup> attraverso quattro diversi metodi.

Abbiamo innanzi tutto il ritrovamento o la reinvenzione (*istinbāt*). Così per esempio *dustūr* è il termine arabo moderno per designare la costituzione: esso è usato in questo significato dal 1861, anno in cui la Tunisia, primo paese arabo, adotta una carta costituzionale. Il termine, di origine persiana, designava inizialmente una persona che esercita un'autorità, un consigliere, per poi passare a significare la regola o il regolamento soprattutto all'interno delle corporazioni.<sup>13</sup>

Il secondo metodo è quello della derivazione: sfruttando le alte potenzialità generative dell'arabo,<sup>14</sup> nuovi termini sono prodotti a partire da radici già in uso. Per indicare la cittadinanza, la relazione tra individuo e stato,

<sup>11</sup> R. Sacco, *Che cos'è il diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 1992, pag. 147, nella parte dedicata al dialogo tra F. Castro e R. Sacco sui paesi islamici. Si può peraltro segnalare che Ibn Ḥaldūn (Tunisi, 1332 – il Cairo 1406) nella sua *Muqaddima* aveva abbozzato una soluzione terminologica che permetteva di ricomprendere *šarī'a*, diritto dello Stato e regole ancestrali all'interno di un unico orizzonte, sulla base del riconoscimento della loro comune funzione di regolatori della vita sociale. Il suggerimento non fu però raccolto dagli autori successivi. Si veda sul punto R. Aluffi, “Il diritto come freno. Appunti giuridici al margine di una lettura della *Muqaddima* di Ibn Ḥaldūn”, in Massimo Papa, Gian Maria Piccinelli e Deborah Scolart (curr.), *Il Libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*. vol. II – *La Bilancia*, p. 401-409, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

<sup>12</sup> Dopo quella di Damasco, Accademie nascono successivamente in Egitto, Iraq, Giordania e Tunisia. Sull'Accademia del Cairo v. R. Hamzaoui, *L'Académie de langue arabe du Caire. Histoire et oeuvre*, Publications de l'Université de Tunis, Tunis, 1975.

<sup>13</sup> DUSTŪR, in EI<sup>2</sup>.

<sup>14</sup> F. Pennacchietti, “al-luġa al-ʿarabiyya: tarā'uhā wa-qudratuhā ʿalā ʿl-takayyuf”, in *al-Tā'rīḥ* (mensile di storia in lingua araba, Roma), n. 0, 1980, pp. 36-38, ora ristampato a cura di C. Tresso in A. Monti (cur.), *Essays in Honour of Fabrizio Pennacchietti*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2008, pp. 3-9.



il legislatore ottomano conia il termine *ġinsiyya* a partire da *ġins*, genere, razza, specie (dal greco γένος). Ma da *ġinsiyya* non è possibile generare un termine adatto a individuare il titolare della cittadinanza. Solo più tardi, nel XX secolo, compare a questo fine il termine *muwātin*, da *watan*, il luogo di residenza o di nascita: dunque compatriota, ancor prima di cittadino. Sotto i nostri occhi, da *muwātin* si sta sviluppando il termine astratto *muwātana*, che tuttavia è ancora assente da molti dizionari ed è fonte di equivoci.<sup>15</sup>

Svolgono un ruolo importante i prestiti, cioè, in arabo, le parole intruse (*kalīmāt dabīla*): l'espressione rivela bene lo spirito conservatore della lingua araba, o almeno quello dei suoi custodi ufficiali.

Si ha prestito quando il termine è importato da un'altra lingua, con gli adattamenti richiesti dalla fonetica e dal sistema di scrittura araba. Gli esempi di questo fenomeno sono numerosissimi: بوليصة/ بوليسة (*būliṣa*) per polizza; بوروتستو (*būrūtistū*) per protesto; كمبيالة (*kāmbiāla*) per cambiale.

Ma rappresenta un prestito anche il calco linguistico: l'espressione *statuto personale* è stata resa in arabo come *al-abwāl al-šahsiyya* (الأحوال الشخصية), le cui unità corrispondono esattamente per significato alle unità dell'espressione di partenza. Creata in Egitto nel 1875 da Muhammad Qadrī Bāšā, questa espressione si è diffusa e acclimatata con successo in tutti i paesi arabi per designare l'insieme di materie (diritto di famiglia, successorio, fondazioni pie) rispetto alle quali la *šarī'a* non ha mai cessato di pretendere effettiva applicazione ai musulmani.<sup>16</sup>

I processi di adeguamento linguistico si sviluppano perlopiù in modo spontaneo e autonomo al livello di ogni singolo paese arabo.<sup>17</sup> Ciò è ovviamente tanto più vero per lo sviluppo del lessico giuridico, dato che lo Stato si afferma in epoca contemporanea come il principale produttore di norme giuridiche e promotore del cambiamento del diritto. Si produce così una graduale diversificazione dei linguaggi giuridici nazionali, nel quadro complessivo della lingua araba.<sup>18</sup> Il fenomeno emerge con la massima evidenza quando un unico testo legislativo redatto in una lingua terza viene tradotto in arabo in stati diversi: ogni singola versione si distingue dalle altre per le sue scelte lessicali e di interpretazione.<sup>19</sup> Così ad esempio, lo stesso testo francese, redatto da una commissione mista franco-tunisina presieduta da David Santillana (1855-1931), viene promulgato come codice delle obbligazioni e dei

<sup>15</sup> G.P.Parolin, *Dimensioni dell'appartenenza e cittadinanza nel mondo arabo*, Jovene Editore, Napoli, 2007, pagg. 29-31.

<sup>16</sup> R. Aluffi Beck-Peccoz, "Statuto personale", in *Digesto*, IV ed., sez.civ., UTET, Torino, 1999.

<sup>17</sup> Per paese arabo si intende qui un paese la cui lingua ufficiale è l'arabo. La definizione è quella accolta dalla Lega Araba, i cui membri sono attualmente ventidue.

<sup>18</sup> R. Sacco, *La comparaison juridique au service de la connaissance du droit*, Economica, Parigi, 1991, p. 19

<sup>19</sup> R. Sacco, "Dall'interpretazione alla traduzione", in E. Ioriatti Ferrari, *Interpretazione e transizione del diritto*, CEDAM, Padova, 2008, pp. 3-11

contratti prima in Tunisia (1906), e poi in Marocco (1913). La successiva traduzione in arabo dà luogo nei due paesi a due varianti diverse.

La deriva dei lessici giuridici nazionali è dovuta in parte alle scelte, consapevoli o casuali, che guidano la generazione di neologismi, meccanismo per il quale la lingua araba presenta potenzialità non comuni. Ma la deriva è in parte attribuibile anche a differenze già esistenti nella terminologia del *fiqh*: a seconda della scuola giuridica (*madhab*) di appartenenza, il *faqīh* designava l'attribuzione patrimoniale fatta dallo sposo alla sposa per il matrimonio come *mahr* o *sadāq*; chiamava la fondazione pia *waqf* o *habūs*. La scuola giuridica prevalente in una data regione del mondo arabo influenza con le proprie scelte terminologiche la formazione del lessico giuridico degli stati che nella regione si strutturano. La deriva lessicale può infine essere determinata dalla lingua straniera di riferimento, cioè la lingua che il giurista arabo prevalentemente usa, accanto all'arabo, per esprimersi, formarsi, aggiornarsi. Tale lingua di riferimento convoglia ovviamente una terminologia e un apparato concettuale specifici. Esiste normalmente una lingua di riferimento prevalente, condivisa dai giuristi di un dato stato. Ma la lingua di riferimento può cambiare nel tempo e, nel processo di cambiamento, due diverse lingue possono svolgere quel ruolo e convivere, spartendosi, spesso secondo linee generazionali, una singola comunità nazionale di giuristi.

La lingua di riferimento può essere smascherata anche da indizi minimi, come la vocalizzazione delle parole. E' noto che, nel sistema di scrittura arabo, i segni indicano solo le consonanti e le vocali lunghe. Le vocali brevi, non indicate, vengono sopperite durante la lettura. Per chi conosca la morfologia della lingua, l'operazione non è complessa. Si possono tuttavia dare casi incerti e ambigui. Accade così che il giurista arabo che conversa di "diritto comparato" parli talvolta di *qānūn muqāran*, talaltra di *qānūn muqārīn*: le due diverse vocalizzazioni determinano la prima la forma passiva, la seconda la forma attiva del participio del verbo *qārana*, comparare. Esse rivelano l'abitudine del parlante, o della comunità di cui fa parte, rispettivamente al francese *droit comparé* o all'inglese *comparative law*.<sup>20</sup>

### 3. Altre lingue del diritto negli Stati arabi

La familiarità con una particolare lingua straniera è in genere legata al passato coloniale del paese. Questo può avere lasciato tracce ben più evidenti di quelle leggibili in filigrana nel linguaggio giuridico nazionale. Talvolta accade infatti che, benché l'unica lingua ufficiale del paese sia l'arabo, la gazzetta ufficiale conservi, accanto alla versione araba, la versione francese: è il caso di Algeria, Marocco e Tunisia.

---

<sup>20</sup> Va peraltro segnalato che la seconda vocalizzazione sta avanzando, anche oltre i limiti tradizionali di influenza della lingua inglese.



Il testo arabo è in questi casi da considerarsi la versione originale, che prevale sempre su quella francese. Quest'ultima, precisa la legge tunisina,<sup>21</sup> è una semplice traduzione, la cui unica funzione è l'informazione del pubblico non arabofono (art. 1 della legge 64 del 5 luglio 1993). La versione araba della legge è quella votata dal parlamento e promulgata dal capo dello Stato. In Marocco<sup>22</sup> tuttavia ancora oggi tutti i progetti di legge o di decreto sono preparati in francese, con la sola eccezione dei testi in materia di diritto di famiglia, fondazioni pie, giustizia tradizionale (ad esempio, lo statuto dei notai religiosi, gli *‘adūl*) e affari religiosi.<sup>23</sup> Anche in Algeria<sup>24</sup> il francese è tuttora di fatto la lingua di lavoro di governo e ministeri, e dunque la lingua dei progetti di legge.<sup>25</sup>

La versione francese non ha dunque valore giuridico. Tuttavia il riferimento ad essa serve talvolta al giudice per sciogliere un dubbio interpretativo,<sup>26</sup> ed è sistematico per gli atti normativi risalenti al periodo coloniale o del protettorato, le cui traduzioni in arabo, operate in massa al momento dell'arabizzazione dell'ordinamento, sono circondate da una generale diffidenza.

Tutti i provvedimenti giudiziari sono espressi in arabo classico;<sup>27</sup> lo stesso vale per i rapporti e verbali della polizia. In Marocco, gli atti redatti dai notai tradizionali (*‘adūl*) utilizzano l'arabo, a differenza di quelli redatti dai notai moderni. Questi ultimi tuttavia non possono essere prodotti di fronte alle corti se non tradotti in arabo. Nelle udienze è utilizzato l'arabo colloquiale e il giudice può anche tollerare l'uso del *tamazight* (berbero), soprattutto nelle regioni in cui l'arabo colloquiale non è ben padroneggiato dalla popolazione.<sup>28</sup>

---

<sup>21</sup> Le informazioni sull'arabo come lingua del diritto in Tunisia sono tratte da M.Charfi, *Introduction à l'étude du droit*, Tunis, Cérès Editions, 1997.

<sup>22</sup> Le informazioni riguardanti il Marocco sono tratte da comunicazioni personali di Mohamed Loukili, dell'Università di Rabat.

<sup>23</sup> Per il Marocco, va ancora segnalato che spesso i trattati internazionali ratificati sono pubblicati solo in francese: sulla versione araba del giornale ufficiale compare semplicemente il testo del decreto (*dahīr*) di promulgazione.

<sup>24</sup> Le informazioni riguardanti l'Algeria sono tratte da comunicazioni personali di Nadia Ait Zai, dell'Università di Algeri.

<sup>25</sup> Ciò avviene nonostante l'arabizzazione dell'amministrazione e la generalizzazione dell'uso della lingua araba imposte rispettivamente dal decreto del 22 maggio 1964 e dalla legge n. 91-05 del 16 gennaio 1991, modificata nel 1996.

<sup>26</sup> A titolo di esempio, si può citare qui la decisione della Corte d'appello di Sussa n. 2074 del 5 maggio 1996 (pubblicata in *al-mağalla al-qānūniyya al-tūnusiyya*, 1996, p. 172) in cui il ricorso al testo francese della legge n. 4 del marzo 1958 serve a chiarire che cosa debba intendersi per carattere definitivo dell'adozione. In quella versione, secondo la Corte, l'intenzione del legislatore è chiara e non è passibile di interpretazione [sic].

<sup>27</sup> In Marocco, l'obbligo dell'uso esclusivo della lingua araba è stato imposto con la legge del 26 gennaio 1965, relativa all'unificazione, marocchinizzazione e arabizzazione della giustizia; per l'Algeria si vedano le *ordonnances* n. 66-154 e n° 66-155 du 8 juin 1966.

<sup>28</sup> La situazione potrebbe mutare in futuro in seguito all'adozione della nuova costituzione approvata con il referendum di luglio 2011, che all'art. 5 riconosce l'*amazighe* come lingua

In Algeria se la lingua *tamazight*, che è stata consacrata come seconda lingua nazionale dalla costituzione nel 2002,<sup>29</sup> non è compresa dal giudice, la persona berberofona ha diritto a un traduttore.

In certi paesi, la formazione giuridica nelle università si svolge parallelamente in arabo e francese.<sup>30</sup> Avanza la presenza dell'insegnamento in inglese, in modo particolare, ma non esclusivo,<sup>31</sup> nelle istituzioni private. A vantaggio degli studenti che seguono il corso in arabo, sono in genere previsti specifici corsi di terminologia giuridica straniera<sup>32</sup> o speciali corsi in lingua.

#### 4. L'arabo come lingua del diritto internazionale

Fin qui abbiamo considerato il fenomeno della deriva dei diversi linguaggi giuridici nazionali e i fattori che lo determinano. Ma sono all'opera forze opposte, di orientamento centripeto, che spingono al coordinamento e all'uniformazione. Rilevante è l'effetto prodotto dalla circolazione di modelli legislativi,<sup>33</sup> giudiziari e dottrinali, sostenuta e alimentata dalla circolazione tra i diversi paesi dei giuristi stessi, fenomeno forse più rilevante in passato che oggi.

Non va dimenticato poi il ruolo che l'arabo svolge come lingua internazionale,<sup>34</sup> e in particolare come lingua ufficiale di una serie di organizzazioni internazionali: mi limito qui a menzionare l'ONU, in cui l'arabo si è affiancato, nel 1964, alle altre cinque lingue ufficiali (cinese, francese,

---

ufficiale dello stato, accanto all'arabo. Una *loi organique* definirà il processo di messa in opera del carattere di lingua ufficiale dell'*amazighe* e le modalità della sua integrazione nei settori prioritari della vita pubblica.

<sup>29</sup> La legge n. 2-03 del 10 aprile 2002 (JORADP N°25 del 14 aprile 2002) ha introdotto nel testo costituzionale il nuovo art. 3 bis, che recita: "Anche il Tamazight è lingua nazionale. Lo Stato opera per la sua promozione e sviluppo in tutte le varietà linguistiche in uso nel territorio nazionale". Si stima che in Algeria dal 25% al 30% della popolazione sia berberofono.

<sup>30</sup> Sono ancora fondamentalmente validi i dati riportati da R. Aluffi Beck-Peccoz e R. Sacco, "Legal Scholarship in Morocco", in M. Guadagni, *Legal Scholarship in Africa*, Trento, Università degli studi di Trento, 1989, pp. 109-128. L'unico cambiamento negli ultimi vent'anni riguarda la distribuzione degli studenti tra le due *filière*: le sezioni arabe sono diventate affollatissime. In Algeria la graduale arabizzazione è sfociata nel 1988 nell'eliminazione della *filière* francese.

<sup>31</sup> In Egitto, ad esempio, l'Università del Cairo offre a un numero limitato di studenti un percorso di studi totalmente insegnato in inglese.

<sup>32</sup> I materiali utilizzati in questi insegnamenti sono di natura mista: elenchi di termini tradotti e testi in lingua straniera relativi a temi generali, come ad esempio la storia del diritto, l'introduzione alla teoria generale delle obbligazioni etc. Manca qualsiasi considerazione teorica dei problemi posti dalla traduzione giuridica.

<sup>33</sup> F. Castro, "La codificazione del diritto privato negli Stati arabi contemporanei", in *Rivista di Diritto Civile*, 1985, I, pp. 387-448; e "Circolazione di modelli normativi nel diritto dei paesi arabi", in R. Rainero (cur.), *L'Italia e il Nordafrica Contemporaneo*, Marzorati Editore, Milano, 1988, pp. 361-372.

<sup>34</sup> E. Lutz, "Stylistic Elements in the Use of Arabic s Language in Diplomacy: Recent Developments in United Nations Context", in *Die Welt des Islams*, 36, n. 1, 1996, pp. 25-58.

inglese, russo e spagnolo), e la Lega Araba, i cui stessi confini sono determinati dalla condivisione della lingua araba. L'arabo è inoltre lingua di lavoro dell'Unione Africana: in questa funzione si affianca, insieme alle principali lingue coloniali (inglese, francese e portoghese), alle lingue africane.<sup>35</sup>

Le organizzazioni internazionali, purché sufficientemente dotate di mezzi finanziari e determinazione, possono rappresentare un ambiente ideale per pratiche di uniformazione lessicale. Le Nazioni Unite hanno intrapreso alla fine degli anni '80 un lavoro sistematico sul patrimonio terminologico comune delle lingue ufficiali, da rendere fruibile attraverso una rete di basi di dati elettroniche. La principale di queste è UNTERM (United Nations Multilingual Terminology Database). Il lavoro sull'arabo ha avuto il supporto di alcune accademie nazionali e dell'Ufficio della Lega Araba per l'arabizzazione.<sup>36</sup>

La Lega Araba, all'incirca nello stesso periodo, intraprende per iniziativa del Consiglio dei Ministri della Giustizia Arabi una serie di ambiziosi progetti, nel quadro organizzativo del Centro arabo per le ricerche giuridiche e giudiziarie con sede a Rabat. La redazione di una serie numerosa di progetti di codici arabi uniformi è accompagnata dal programma di elaborare un lessico giuridico arabo unificato. La semiparalisi in cui è caduta la Lega ha pregiudicato il successo di queste iniziative.

Le scelte lessicali operate all'interno dei trattati e documenti internazionali non riescono tuttavia a imporsi facilmente: a tal fine sarebbe utile il contributo delle varie dottrine nazionali, coordinate da un'istituzione culturale prestigiosa, che commentassero i testi internazionali con terminologia uniforme e in linea con quella del testo commentato.<sup>37</sup> Alcune scelte lessicali internazionali vengono semplicemente ignorate nella loro reale portata dagli stati membri, perché, benché frutto di scelte consapevoli, risultano problematiche dal punto di vista culturale. Si prenda come esempio la formulazione in arabo del principio di non discriminazione, ricorrente nelle convenzioni ONU. Come è noto, tra le altre, è bandita la discriminazione basata sulla nascita.<sup>38</sup> In una prima fase, il termine "nascita" è tradotto in

---

<sup>35</sup> Atto Costitutivo dell'Unione africana, art. 25. Si segnala che il sito dell'organizzazione prevede versioni solo in arabo, francese, inglese e portoghese, ma quest'ultima lingua non è attivata. Altre organizzazioni internazionali che considerano l'arabo come propria lingua, insieme all'inglese e al francese, sono l'Organizzazione della Conferenza Islamica (Carta, art. 38) e l'Union du Maghreb Arabe.

<sup>36</sup> M. Boella, "L'arabo lingua delle Nazioni Unite: una risorsa per la glottodidattica?", in A. Monti (cur.), *Essays in Honour of Fabrizio Pennacchietti*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2008, pp. 67-88.

<sup>37</sup> L'auspicio è formulato, con particolare riguardo al settore del diritto del commercio internazionale da L. Castellani, "Diritto del commercio internazionale e paesi islamici: brevi considerazioni", in Massimo Papa, Gian Maria Piccinelli e Deborah Scolart (curr.), *Il Libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, vol. II - *La Bilancia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 573-579.

<sup>38</sup> "A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di

arabo con *nasab*.<sup>39</sup> Il *nasab* è il rapporto di discendenza che lega l'individuo al padre e ai suoi ascendenti maschi e lo inserisce nel gruppo di discendenza patrilineare; il *nasab* trova immediata espressione in un elemento della denominazione dell'individuo, il patronimico (*ibn .../figlio di...; bint.../figlia di...*). Il divieto della discriminazione basata sul *nasab* può essere intesa come soluzione definitiva di una controversia che attraversa tutta la storia della cultura islamica: la controversia tra la posizione egualitarista, che considera tutti i musulmani uguali nella fede come i denti di un pettine, e le opinioni secondo cui, nella stessa comunità islamica, si può riconoscere una gerarchia: tra i fedeli svettano gli arabi, e tra gli arabi gli appartenenti alla tribù del Profeta, e tra i contribuli, i discendenti del Profeta.<sup>40</sup> Il principio di non discriminazione sulla base del *nasab* consacra dunque il definitivo prevalere delle tesi egualitariste, per cui non vi è differenza tra le diverse discendenze. Resta però nell'ombra una delle discriminazioni più crudeli tra quelle praticate nelle società arabo-islamiche: la discriminazione ai danni di chi, nato fuori dal matrimonio, di *nasab* è completamente privo. Certo il divieto di discriminazione in base al *nasab* potrebbe essere interpretato nel senso che non si può discriminare tra chi può vantare un *nasab*, qualunque esso sia, e chi del *nasab* è del tutto privo. Ma il rischio di una interpretazione più tradizionale e culturalmente radicata, per cui il divieto riguarderebbe soltanto i diversi *nasab* in relazione al loro grado di nobiltà, è evidentemente elevato. E' probabile che sia stata la volontà di sottrarsi all'ambiguità del termine *nasab* e alle suggestioni che esso è in grado di evocare a determinare il cambiamento nella traduzione del termine nascita. Nella Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, non più di *nasab* si parla, ma di *mawlid*, termine che indica la nascita come semplice fatto (art. 2). La Convenzione sui diritti del fanciullo ha grande successo nel mondo arabo e, unica tra le convenzioni ONU, è sottoscritta da tutti i paesi della regione. Non pare tuttavia che la novità contenuta all'art. 2 richiami l'attenzione di alcuno: non ha provocato riserve, osservazioni, commenti da parte della dottrina, e ancor meno, ovviamente, adeguamenti nelle discipline interne ai paesi.

---

religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione" (art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo). Si vedano anche l'art. 2 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, l'art. 2 n.2 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali).

<sup>39</sup> Così nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 2.1) e in quello sui diritti sociali, economici e culturali (artt. 2.2 e 10.3). Attira l'attenzione su queste varianti terminologiche M. Arena, *La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto tunisino*, (tesi di dottorato), 2009

<sup>40</sup> Sulle interferenze tra i diversi tipi di appartenenza (al gruppo parentale, alla comunità religiosa e all'arabità) si veda G. P. Parolin, *op. cit.*, pp. 109-131.